

dossier

XIX Legislatura

27 marzo 2026

Modifiche al DPR 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Atto del Governo n. 390

Ai sensi degli articoli 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 665



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Lavoro

Tel. 06 6760-4884 - ✕ st_lavoro@camera.it - [@CD_lavoro](https://www.instagram.com/CD_lavoro)

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_affarisociali@camera.it ✕ [@CD_salute](https://www.instagram.com/CD_salute)

Atti del Governo n. 390

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
QUADRO NORMATIVO E FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO	5
IL CONTENUTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO MINISTERIALE	8

PREMESSA

Lo schema di regolamento ministeriale in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) ed è adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Ai sensi di tale ultima norma richiamata, le disposizioni del citato decreto legislativo sono applicate a determinate categorie (tra cui le Forze armate, prese in considerazione dal provvedimento in oggetto), tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative - ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale -, demandando la relativa armonizzazione ad appositi decreti ministeriali¹ (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988).

Si tratta, in particolare, delle categorie delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30 del D.P.R. 18/1967, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.

Si ricorda, in proposito, che alcuni dei settori richiamati sono già regolamentati da regolamenti di armonizzazione: si tratta delle attività del Dipartimento della protezione civile (D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231);

¹ Tali decreti, a valenza regolamentare, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 3 del D.lgs 81/2008, sono emanati dal Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare.

degli uffici all'estero (D.M. 16 febbraio 2012, n. 51); dell'amministrazione della giustizia (D.M. 18 novembre 2014, n. 201); delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (DM 21 agosto 2019, 127).

QUADRO NORMATIVO E FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Al fine di delineare il quadro normativo nel cui ambito interviene l'atto in titolo, deve ricordarsi che il Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni), in particolare, all'articolo 184, comma 1, stabilisce che la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. Si precisa, al comma 2 del medesimo articolo 184, che tali limiti di compatibilità e tali esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte, emanato nel rispetto delle procedure previste dal già richiamato articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, lo specifico decreto applicativo per le Forze armate, in forza del processo di codificazione dell'ordinamento militare del 2010, è quindi confluito nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare" (di seguito TUOM²), che è oggetto di novella ad opera del presente provvedimento.

Si osserva, peraltro, che, l'articolo 1, comma 3, secondo periodo del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede che il medesimo TUOM sia modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400³, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice⁴.

Come evidenziato nel parere reso sul provvedimento dal Consiglio di Stato, l'espressa abilitazione, con idonea norma di rango primario, del regolamento ministeriale in esame ad operare con effetto modificativo ed integrativo sulle disposizioni del TUOM (DPR n. 90/2010) discende

² In particolare, nel Libro primo, Titolo IV, Capo I, agli articoli dal 244 al 264.

³ Ovvero regolamenti governativi, ministeriali e interministeriali

⁴ Il richiamato art. 1, co. 3, del Codice dell'ordinamento militare prevede che le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, stabilendo che quest'ultimo è modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice.

dal combinato disposto degli articoli 1, comma 3 secondo periodo e 184, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La disciplina recata dal TUOM in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in territorio nazionale e all'estero, si applica alle attività svolte dal personale delle Forze armate, comprese le Capitanerie di porto quale Corpo della Marina militare, nelle rispettive aree di pertinenza (art. 244, comma 2), nonché all'Arma dei carabinieri, quale avente rango di Forza armata e Forza di polizia ad ordinamento militare.

L'articolo 253 del TUOM, in particolare, dopo aver stabilito che le attività lavorative svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'Amministrazione che operano per conto delle Forze armate, rientrano nel campo di applicazione del d. lgs 81/2008 (comma 1), individua poi quelle per le quali si applica invece la disciplina definita dalle "particolari norme di tutela tecnico – militare", per la sicurezza e la salute del personale impiegato (comma 2)⁵.

Come indicato nella richiamata relazione illustrativa e nel medesimo comma 1 dell'articolo 1 (alinea), la finalità del provvedimento in esame, attraverso la modifica del tessuto normativo vigente del TUOM, è, dunque, quella di:

- ripartire correttamente fra le Aree tecnico-amministrativa e tecnico-operativa del Ministero della difesa, per le rispettive attribuzioni istituzionali, le competenze direttive e di coordinamento in materia antinfortunistica e di prevenzione, nonché quelle di coordinamento degli uffici di vertice (di Forze armate, Arma dei carabinieri, Stato maggiore della difesa e Direzione nazionale degli armamenti), tutte attualmente ricondotte in via esclusiva al Segretario generale della Difesa⁶;
- ridefinire le modalità di applicazione della normativa antinfortunistica alle Forze armate in tutti i casi in cui assetti operativi delle stesse sono impiegati, in territorio nazionale e

⁵ In particolare, il comma 5 di tale art. 253 prevede che il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

⁶ Il Segretariato Generale della Difesa, tra l'altro, emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della Difesa, riguardanti l'area tecnico-amministrativa della Difesa per la parte di competenza, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare

all'estero, in attività operative, emergenziali o addestrative, ridefinendo dunque gli ambiti delle attività e dei luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

IL CONTENUTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO MINISTERIALE

L'articolo 1, comma 1, lettera a) – novellando l'articolo 89, comma 1, del TUOM, a cui viene aggiunta una lettera *cc)-bis* - amplia le competenze del Capo di Stato maggiore della difesa,⁷ stabilendo che egli emana, per l'area tecnico-operativa della difesa, direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore.

Tale intervento di modifica, come specificato nella relazione illustrativa, è volto a ricondurre le attribuzioni in materia di *policy* e di coordinamento delle attività nella materia antinfortunistica e di sicurezza del personale militare impiegato nelle specifiche attività operative, emergenziali e addestrative in Patria e all'estero nell'ambito dell'Area di naturale pertinenza e cioè quella tecnico operativa.

Come già accennato, si ricorda che, in base alla a legislazione vigente - in particolare secondo l'articolo 105-ter, comma 1, lettera *m*) – è il Segretario generale della difesa ad emanare in via esclusiva direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e a coordinare le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore.

La relazione illustrativa del provvedimento specifica, al riguardo, che oggi i profili di interesse nel settore dell'antinfortunistica e della sicurezza del personale delle Forze armate sono sempre di più quelli connessi ad impieghi del personale militare in contesti operativi, emergenziali e addestrativi all'estero e in Patria, la cui specifica trattazione, per la loro natura indubitabilmente specialistico-operativa, risulta più correttamente attestabile nell'Area tecnico-operativa piuttosto che in quella tecnico-amministrativa.

Conseguentemente, il medesimo **comma 1, alla lettera b)** - novellando l'articolo 105-ter, comma 1, lettera *m*), del TUOM, in linea con i sopra richiamati obiettivi di adeguata rimodulazione delle funzioni in materia di antinfortunistica e sicurezza fra le Aree del Dicastero – circoscrive il ruolo di direzione e di coordinamento del Segretario generale della difesa all'area tecnico-amministrativa della difesa (considerato il ruolo assegnato ora al Capo di stato maggiore per l'area tecnico operativa, secondo quanto previsto dalla precedente lettera *a*)).

Il comma 1, alla lettera c), quindi - sostituendo il comma 4 dell'articolo 252 del TUOM - inserisce l'ufficio dello Stato maggiore della difesa, insieme a quello del Segretariato generale della difesa (già previsto dalla normativa vigente)⁸, tra quelli che assicurano, per la rispettiva area di

⁷ Il Capo di Stato maggiore è un ufficiale generale delle forze armate ed è il vertice dell'Area tecnico operativa del Ministero della difesa

⁸ Preposti all'espletamento delle funzioni di direzione e coordinamento in materia antinfortunistica, di prevenzione e di sicurezza (di cui agli articoli 89, comma 1, lettera *cc)-bis* e 105-ter), comma 1, lettera *m*), come modificati dal presente provvedimento).

competenza, il coordinamento delle strutture di vertice (delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti⁹), che sono chiamate - ai sensi del comma 1 dell'art. 252 del TUOM - sulla base delle specifiche esigenze, ad assicurare il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.¹⁰

La lettera d) del comma 1– integrando l'articolo 253, comma 4, del TUOM – specifica, anzitutto (nuova **lettera a-bis**)), che le aree in territorio nazionale e all'estero, incluse le unità navali, in cui vengono svolte attività operative o emergenziali reali nonché addestrative, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate¹¹, non si intendono quali luoghi di lavoro, precisando inoltre che in tali aree gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi - di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - si intendono adempiuti (da parte dell'autorità militare, contestualmente investita della preminente responsabilità della missione e anche della funzione datoriale, come specificato nella relazione illustrativa) se:

- le attività e le operazioni in tali aree espletate sono condotte nel rispetto di disposizioni di tutela tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza coerentemente con le funzioni e le finalità istituzionali della specifica missione (**n. 1**);
- il personale ivi impiegato è formato, informato e addestrato sulle tecniche e sulle procedure applicabili in relazione alle diverse casistiche (ovvero in relazione ai possibili eventi, all'urgenza e alla complessità delle attività necessarie allo svolgimento della missione assegnata), in modo da assicurare il contemperamento fra la valutazione della personale esposizione al pericolo con l'esigenza di salvaguardare la protezione propria,

⁹ La Direzione Nazionale degli Armamenti (DNA) emana disposizioni attuative riferite agli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della Difesa. Tali disposizioni, sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di efficienza dello strumento militare in ambito tecnico-industriale e tecnico-amministrativo.

¹⁰ Si ricorda che il vigente articolo 252, comma 1, del medesimo TUOM stabilisce che gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. Tale articolo, al comma 4, prevede che l'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, coordina le richiamate strutture di vertice delle Forze armate

¹¹ Trattandosi di contesti emergenziali caratterizzati da brevi tempi di reazione, incertezza sulle condizioni di intervento, pluriarticolazione delle Forze impiegate, come indicato nella relazione illustrativa

degli altri operatori e di quanti sono presenti nell'area di operazioni **(n.2)**;

- le attrezzature, i dispositivi, i sistemi e i mezzi utilizzati, anche complessi, sono adeguati, idonei e conformi alle vigenti disposizioni di sicurezza **(n.3)**¹².

Si osserva che l'articolo 253 del TUOM, come detto in precedenza, dopo aver definito il campo di applicazione del d. lgs 81/2008 per le attività svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, richiama altresì le particolari norme di tutela tecnico – militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, che disciplinano invece le attività dell'Amministrazione della difesa connesse a particolari esigenze (individuata ai sensi dell'articolo 245 e derivanti dall'unicità del comando, la capacità e la prontezza d'impiego della forza militare, la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare, le particolarità costruttive e d'impiego degli equipaggiamenti) nonché le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi, destinati alle predette attività. In particolare, il comma 4 dell'art. 253 prevede che le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative, vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività, nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. La disposizione in argomento si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale.

Si ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è chiamato a svolgere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con la conseguente elaborazione del relativo documento di valutazione, senza possibilità di delegare tale compito.

Si ricorda, peraltro, al riguardo, che l'articolo 255 del TUOM già prevede che, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'Amministrazione della difesa deve tener conto, altresì, delle sopra richiamate particolari esigenze e delle citate norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato (individuata ai sensi del citato articolo 253)¹³.

Tale lettera *d)*, inoltre, aggiungendo al comma 4 dell'articolo 253 del TUOM la **lettera a-ter)**, precisa che gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza restano in capo ai relativi datori di lavoro nei casi in cui alle attività nelle aree operative sopraindicate coopera personale che non

¹² La medesima relazione illustrativa precisa che tale disposizione integrativa ricalca, adattato alle funzioni specifiche delle Forze armate, lo schema previsionale già vigente, adottato con il decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e della salute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per la speciale disciplina delle attività operative, del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito di interventi operativi in scenari emergenziali.

¹³ Come specificato nella relazione illustrativa, la novella all'art. 253 in esame (lett. a-bis), inoltre, ha lo scopo di chiarire che gli obblighi di valutazione dei rischi per le Forze Armate, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto – così come definiti dall'art. 17, comma 1, lett. a) del d. legislativo 81 del 2008 - sono limitati esclusivamente ai luoghi di lavoro delle sedi stanziali dei reparti e non anche a tutte le aree, siti, luoghi, sia in patria sia all'estero, in cui il personale delle citate forze è chiamato a intervenire per l'assolvimento dei compiti istituzionali o svolga attività di addestramento, esercitazione operativa o partecipi a manifestazioni.

ha rapporto di impiego o di servizio con il Ministero della difesa, fermo restando il necessario coordinamento tra le parti¹⁴.

L'articolo 2, infine, prevede la clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica del provvedimento precisa, al riguardo, che tutte le modifiche e le integrazioni recate dal presente provvedimento sono finanziariamente neutre, giacché sono connotate da carattere esclusivamente ordinamentale, senza, peraltro, mai incidere sugli assetti organici del personale, né di livello dirigenziale, né di livello non dirigenziale

¹⁴ Si ricorda che il comma 4 dell'art. 253 prevede che le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative, vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività, nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. La disposizione in argomento si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale.

